

Banca - Antitrust: maxi sanzione da 4.5 milioni nei confronti di un istituto per aver costretto i propri clienti a diventare soci al fine di ottenere un mutuo agevolato

19 Settembre 2016

Francesca Russo

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato un istituto per scorrettezza della pratica realizzata, consistente nell’aver condizionato l’erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori all’acquisto da parte degli stessi di proprie azioni od obbligazioni convertibili, al fine di finanziare le operazioni di aumento di capitale sociale svolte nel 2013 e nel 2014.

Gli obiettivi dell’istituto si sostanziavano nel raggiungimento di determinati ratio patrimoniali in vista del passaggio della Banca alla vigilanza unica della Banca Centrale Europea e nella crescita dimensionale con la possibile acquisizione di altri istituti bancari.

In particolare, ha sottolineato l’Autorità, *“per ottenere i cosiddetti “mutui soci”, caratterizzati da condizioni economiche agevolate rispetto ai prodotti di mutuo ordinario, i consumatori sono stati condizionati ad acquistare pacchetti minimi di azioni della Banca (pari a n. 100 azioni) e a non vendere tali pacchetti azionari per continuare a beneficiare delle condizioni economiche agevolate”*. Tutto ciò è confermato dalle segnalazioni di consumatori pervenute all’Autorità.

Gli stessi consumatori sono stati anche indotti ad aprire un conto corrente riservato ai soci con la possibilità di instaurare presso la Banca un nuovo rapporto di conto corrente collegato al mutuo e di usufruire anche in questo rapporto dei vantaggi della qualifica di soci, senza, peraltro, essere informati circa la non obbligatorietà dell’apertura di un conto presso la medesima banca erogatrice del mutuo.

Secondo l’Antitrust, tale condotta è idonea a **“limitare considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti di finanziamento, inducendoli ad assumere una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso”**.

Nel provvedimento, quindi, è stato affermato che il comportamento sopra descritto non trova divieto e riscontro alcuno nella disciplina settoriale dettata dal T.U.F. ma, al contrario, integra un’ipotesi di pratica commerciale scorretta il cui accertamento, ai sensi degli articoli 19, comma 3 e 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo spetta, in via esclusiva, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 12 settembre 2016, n. 26168)

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato un istituto per scorrettezza della pratica realizzata, consistente nell’aver condizionato l’erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori all’acquisto da parte degli stessi di proprie azioni od obbligazioni convertibili, al fine di finanziare le operazioni di aumento di capitale sociale svolte nel 2013 e nel 2014.

Gli obiettivi dell'istituto si sostanziavano nel raggiungimento di determinati ratio patrimoniali in vista del passaggio della Banca alla vigilanza unica della Banca Centrale Europea e nella crescita dimensionale con la possibile acquisizione di altri istituti bancari.

In particolare, ha sottolineato l'Autorità, *“per ottenere i cosiddetti “mutui soci”, caratterizzati da condizioni economiche agevolate rispetto ai prodotti di mutuo ordinario, i consumatori sono stati condizionati ad acquistare pacchetti minimi di azioni della Banca (pari a n. 100 azioni) e a non vendere tali pacchetti azionari per continuare a beneficiare delle condizioni economiche agevolate”*. Tutto ciò è confermato dalle segnalazioni di consumatori pervenute all'Autorità.

Gli stessi consumatori sono stati anche indotti ad aprire un conto corrente riservato ai soci con la possibilità di instaurare presso la Banca un nuovo rapporto di conto corrente collegato al mutuo e di usufruire anche in questo rapporto dei vantaggi della qualifica di soci, senza, peraltro, essere informati circa la non obbligatorietà dell'apertura di un conto presso la medesima banca erogatrice del mutuo.

Secondo l'Antitrust, tale condotta è idonea a **“limitare considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti di finanziamento, inducendoli ad assumere una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso”**.

Nel provvedimento, quindi, è stato affermato che il comportamento sopra descritto non trova divieto e riscontro alcuno nella disciplina settoriale dettata dal T.U.F. ma, al contrario, integra un'ipotesi di pratica commerciale scorretta il cui accertamento, ai sensi degli articoli 19, comma 3 e 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo spetta, in via esclusiva, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 12 settembre 2016, n. 26168)

TAG: *Tutela consumatori, sanzione pecuniaria, Pratiche commerciali scorrette, Codice del Consumo, Antitrust, Diritto dei consumatori*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.